



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 13/09/2024 alle ore 12:30 in composizione monocratica:

DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico

in data 13/09/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 54/2024 depositato il 15/02/2024

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 Legale Rappresentante Della Ricorrente_1 Socia Accomandataria - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO 2005

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220220004532755000 INTERESSI 2005

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2024 depositato il 10/10/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Ricorrente_1 presenta ricorso avverso il diniego per lo sgravio della cartella n. 11220220004532755000 pari ad euro 83.326,37 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Trento. Nel caso di specie la ricorrente chiedeva lo sgravio della cartella contenente l'intimazione del pagamento *“degli interessi di sospensione dovuti a seguito della revoca della sospensione delle somme contenute in precedenti cartelle emesse in base alle norme sulla riscossione frazionata relativa ad atti di accertamento”*.

L'ufficio ha disposto il diniego dell'istanza di rimborso dopo che la Suprema Corte di Cassazione ha emesso sentenza nr 7690/2020 sfavorevole al contribuente. L'istanza conteneva altresì la richiesta di rimborso delle somme versate a seguito della rateizzazione degli importi contenuti nella sullodata cartella.

Con proprio ricorso la società invocava l'adesione, alla definizione agevolata di cui ai commi 231-252 dell'art 1 della legge 197/2022, sull'assunto che il disposto della norma, escluda la corresponsione di interessi e sanzioni.

Con tempestivo ricorso la ricorrente impugnava il diniego dell'Ufficio riproponendo l'illegittimità e falsa applicazione e falsa interpretazione della legge riguardo l'art. 1 commi 231 e 252 dove si stabilisce che i carichi affidati agli agenti della riscossione possono essere estinti, senza corrispondere all'agente stesso le somme a titolo di interessi e di sanzioni. La norma, nell'escludere l'obbligo di corrispondere gli interessi, si riferisce evidentemente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022, ma non prevede che tali interessi siano compresi in predetti carichi. Precisa che l'ufficio, facendo riferimento a due precedenti sentenze della SC, si riferiscono alle cosiddette rottamazioni *bis e ter* che non riguardano il caso di specie. Alla luce di quanto sopra parte ricorrente chiede il rimborso delle somme pagate alla data odierna e successivamente a titolo di interessi di sospensione, lo sgravio e l'annullamento delle cartelle con vittoria delle spese di giudizio.

Controdeduzioni

Si costituisce l'ufficio eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso perché la ricorrente nel chiedere lo sgravio delle somme iscritte non espone sufficienti doglianze relative all'illegittimità del provvedimento impugnato. Nel merito, precisa che la cosiddetta rottamazione *quater* introduce un principio di novità rispetto alla precedente di cui al D.L. n. 119/2018. La nuova rottamazione si perfeziona versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese, per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento.

Gli interessi da sospensione rimangono dovuti come nella precedente rottamazione. Per tali motivi l'ufficio chiede preliminarmente l'inammissibilità del ricorso nel merito il rigetto dello stesso con condanna alle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado di Trento, dopo aver letto il ricorso, le controdeduzioni ed i documenti costituenti il fascicolo processuale, ritiene il ricorso fondato per cui lo accoglie.

Parte ricorrente chiedeva lo sgravio della cartella contenenti *“l'intimazione del pagamento degli interessi di sospensione dovuti a seguito della revoca della sospensione delle somme contenute in precedenti cartelle emesse in base alle norme sulla riscossione frazionata relativa ad atti di accertamento”*.

In via preliminare l'ufficio chiede l'inammissibilità del ricorso perché, a suo parere, la ricorrente non “*espone doglianze relative all'illegittimità del provvedimento impugnato*”. L'eccezione non può essere accolta. E' vero che la SC con Ordinanza n. 4937/2019, al fine di chiarire il contenuto della locuzione interesse generale alla rimozione dell'atto, precisa che per giustificare la doglianza, contro il diniego di autotutela, è necessario che nel ricorso sia dedotto un interesse generale, concreto e specifico. Nel caso di specie e per il quale codesta CGT è chiamata a pronunciarsi, parte ricorrente ha ottenuto, da parte dell'ufficio, un diniego ad una richiesta esplicita. A parere di questa CGT l'interesse generale, la concretezza e la specificità è stata rispettata nel ricorso, per cui la richiesta di inammissibilità, di parte resistente viene rigattata.

Nel merito, l'ufficio ha svolto il proprio lavoro non valutando attentamente il contenuto del comma 231 dell'art. 1 della legge n. 197/2022. Tale comma recita: “ *Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento*”.

Al riguardo la norma è chiara. I debiti verso l'Erario possono essere estinti senza corrispondere gli interessi e le sanzioni. Parte resistente insiste nel ritenere che gli interessi addebitati riguardino specificamente soltanto gli “*interessi di sospensione*”. Se così fosse il legislatore avrebbe dovuto specificare nella norma, “salvo interessi di sospensione” ma questa precisazione non è stata inserita nel testo della norma.

Alla luce di quanto sopra il ricorso è fondato per cui la CGT lo accoglie. Annulla il diniego impugnato, invitando l'ufficio allo sgravio della cartella indicata in epigrafe, limitatamente agli interessi di sospensione e con il conseguente rimborso degli importi pagati a titolo di interessi di sospensione. Riguardo le spese di giudizio la CGT, vista la difficoltà interpretativa della norma, le compensa integralmente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.